

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
PAGATORE NELL'AMBITO DEL COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE
2023-2027**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

il Gruppo di Azione Locale (nel seguito GAL) Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l., di seguito denominato delegato, rappresentato dal Legale Rappresentante/Presidente Blesio Aurelio, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del GAL.

PREMESSO

1. L'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.
2. Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 - 2027 dell'Italia è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022.
3. Il Complemento di Sviluppo Rurale(CSR)della Regione Piemonte è stato approvato con DGR n. 17-6532 del 20/02/2023.
4. L'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE)2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che *"Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

i. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

iv. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

5. l'articolo 6, comma 4 dello Statuto di ARPEA, approvato con DGR 23 aprile 2007, n. 41-5776 e successivamente modificato con DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313, prevede che l'Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. L'articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

RICHIAMATO

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'art. 33 Gruppi di azione locale;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune

dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares(2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (Linea dper il riconoscimento) che fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti "Gli anticipi e le cauzioni", la "Delega di funzioni" e il "Recupero dei crediti" e il "Registro dei debitori";

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Il Decreto Ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023 - Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116
- Il Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024 recante: "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- la comunicazione conservata agli atti del Direttore di ARPEA con la quale esprime al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo la volontà di stipulare accordi con i settori regionali per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 - 2027, come previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 796 del 18/09/2023 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. 273/2024 del 5/11/2024 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega ai GAL delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 - 2027;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 241 del 07.11.2024 con il quale il GAL Tradizione delle Terre Occitane, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula.

Preso atto delle seguenti definizioni:

- "domanda di sostegno", si intende un'istanza di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del PSP, capitolo 5.3, e del CSR, capitolo 6" di competenza dell'Autorità di Gestione;
- "domanda di pagamento", si intende un'istanza

presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno ammesso" di competenza dell'Organismo pagatore secondo quanto previsto al capitolo 7.1, punto 3, del PSP;

▪ "Procedure in caso di debiti" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

▪ "Procedure in materia di anticipi e cauzioni" le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022 e, in particolare, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

▪ "Controlli" relativi al FEASR e ai fini della presente Convenzione: si intendono i controlli da eseguire sulle domande di pagamento nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni unionali, nazionali e regionali. I controlli si diversificano in: controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex post;

- "Controlli amministrativi" controlli formali e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari. Essi comportano:

1. controlli documentali;
2. controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC;
3. controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
4. verifica dei documenti presentati;
5. verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari;
6. per le operazioni connesse a investimenti, la verifica dell'avvenuta realizzazione dell'investimento mediante sopralluogo, salvo diverse disposizioni definite nei Manuali ARPEA in recepimento.

- "Controlli in loco" (di seguito definiti, per chiarezza, ma in ogni caso non oggetto della presente delega) Per gli interventi non connessi alle superfici e al

benessere animale (interventi investimenti): controlli su un campione selezionato da ARPEA eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi, come definito al capitolo 7.3.2.2 del PSP. Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi.

- "Controlli ex post" (di seguito definiti, per chiarezza, ma in ogni caso non oggetto della presente delega): controlli su pratiche connesse agli investimenti selezionate annualmente da ARPEA, per verificare "che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà o qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, sugli obiettivi o sull'attuazione dell'intervento finanziato, come previsto al capitolo 7.3.2.2 del PSP".

Dato atto che ARPEA provvederà alla redazione, previa condivisione con i GAL ed il Settore Montagna della Direzione Ambiente, per la successiva approvazione, pubblicazione e aggiornamento, dei Manuali delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC per il CSR 2023 - 2027, i quali Manuali costituiranno il dettaglio dell'attività delegata dalla presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

Articolo 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega l'esecuzione delle attività come in appresso specificato.

a) *L'istruttoria delle domande di pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;*

b) *la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di*

anticipi, comprensiva della loro validazione, inerenti l'applicazione del CSR 2023-2027, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità con quanto previsto dall' Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022;

c) gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs.vo n. 159/2011 e s.m.i., e alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

d) la contestazione degli addebiti inerenti all'applicazione del CSR 2023-2027, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni;

e) le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 ARPEA;

2. Il dettaglio delle attività delegate è riportato nel documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale*.

3. La ripartizione delle competenze tra gli uffici di ARPEA e il GAL è oggetto del contenuto nel documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 2 - Tabella delle competenze*.

4. La delega riguarda inoltre le attività, analoghe a quelle precedentemente descritte, relative a misure provenienti dai precedenti periodi di programmazione unionale.

Articolo 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 30 giugno 2030.

2. Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel

caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..

3. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.

4. In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.

Articolo 3

(Dichiarazione del delegato)

Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

Articolo 4

(Istruttoria: modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande di pagamento presentate i controlli amministrativi di cui in premessa della presente convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo da autorizzare per il pagamento.

2. L'istruttoria della domanda di pagamento di acconto e di pagamento del saldo deve essere espletata nel periodo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda è pervenuta al delegato corredata di tutta la documentazione obbligatoria;

Il termine è ridotto a 60 giorni per l'istruttoria della domanda di pagamento di anticipo.

3. Salvo le deroghe stabilite da ARPEA nei propri Manuali, il sopralluogo presso il sito dell'investimento deve essere eseguito per tutte le domande di pagamento di acconto e saldo.

4. I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei soli casi in cui il sopralluogo non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei

Manuali di ARPEA.

5. L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una proposta (lista) di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

6. Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

Articolo 5

(Controlli in loco ed ex post: modalità e termini)

1. Controlli in loco ed ex post: tali fasi non sono oggetto di delega e dunque rimarranno in capo ad ARPEA; tuttavia il delegato si impegna a fornire assistenza ai funzionari ARPEA o da questa incaricati, soprattutto relativamente ai contatti con il beneficiario (preavviso, richiesta documentazione, ecc.)

Articolo 6

(Impegni del delegato)

Il delegato si impegna:

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, rispettando le disposizioni impartite da ARPEA nei manuali procedurali e nelle eventuali ulteriori istruzioni pervenute da parte del delegante;
- alla registrazione delle valutazioni istruttorie e all'aggiornamento dei documenti, utilizzati per le attività oggetto di delega, all'interno degli applicativi SIAP;
- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;
- ad impiegare risorse umane con competenze tecniche idonee in relazione agli incarichi attribuiti;

- a informare ARPEA circa il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli e a mantenere aggiornate tali comunicazioni.

Nello svolgimento delle attività delegate, il delegato deve rispettare le politiche in materia delle informazioni coerenti allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Articolo 7

(Verifica delle attività)

1. In conformità a quanto previsto Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

2. Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 2116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

3. Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

Articolo 8

(Manuali e procedure)

Il delegato conferma che:

- per l'applicazione del CSR 2023-2027, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite

da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;

- per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione del CSR 2023-2027 applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

La manualistica e le procedure saranno definite da Arpea previa condivisione con il delegato.

Articolo 9

(Conflitto d'interessi)

1. Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. partecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;

e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

Articolo 10

(Monitoraggio delle performance)

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie. e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. -

Articolo 11

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

Articolo 12

(Responsabilità)

1. Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

2. Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

Articolo 13

(Atti modificativi)

Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

Articolo 14

(Attività aggiuntive)

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

Articolo 15

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

Articolo 16

(Attuazione del Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Articolo 17

(Disposizioni circa l'attuazione del Regolamento (UE)
679/2016)

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
[dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it]
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

Articolo 18

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 19

(Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale;

Allegato 2 - Tabella delle competenze.

Torino, lì 18/11/2024

Il Direttore di ARPEA

Dr. Angelo Marengo
(firmato digitalmente)

Il Presidente GAL Tradizione
delle Terre Occitane s.c.a r.l

Blesio Aurelio
(firmato digitalmente)

Allegato 1

CODICE INTERVENTO	Descrizione Intervento	Delega
SRG06.A1	Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – Azione A.1 - Interventi	X

SVILUPPO RURALE 2023-2027
ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO
Interventi non connessi alle superfici e animali
(investimenti strutturali o immateriali e trascinamenti)

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISMO PAGATORE	ORGANISMO DELEGATO
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg acconto e saldo; 60 gg anticipo)	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X	
	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi Decreti Ministeriali attuativi e dei Manuali procedurali. Risoluzione anomalie		X
	Acquisizione e verifica delle garanzie ai sensi del punto 3 del paragrafo 4.7.3 del PSP		X
	Autorizzazione e richiesta svincolo della garanzia all'OPR		X
	Svincolo della garanzia	X	
	Esecuzione sopralluogo presso il luogo dell'investimento sovvenzionato per verificare la realizzazione dell'investimento stesso		X
CONTROLLI IN LOCO (60 gg)	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	-
	Assistenza ai controllori incaricati relativamente ai contatti con il beneficiario (preavviso, richiesta documentazione, ecc.)		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Esecuzione dei controlli in loco e registrazione delle risultanze sui sistemi informativi.	X	
	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e comunicazione dell'esito al beneficiario, predisposizione e autorizzazione delle proposte (liste) di liquidazione		X
PAGAMENTO	Invio a OPR delle proposte (liste) di liquidazione tramite sistema informativo		X
	Ricezione delle proposte (liste) di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
CONTROLLI EX-POST (entro 31/12 dell'anno di estrazione)	Esecuzione e Contabilizzazione del pagamento	X	
	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	-
	Assistenza ai controllori incaricati relativamente ai contatti con il beneficiario (preavviso, richiesta documentazione, ecc.)		X
DEBITI	Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti	X	
	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
DEBITI IN PRESENZA DI GARAZIE	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	
	Denuncia di sinistro		X
	Incameramento garanzia per mancata restituzione	X	
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	